



Smaltimento, pulizia e sanificazione rifiuti – COVID19

Al momento non sono state fornite, dalle istituzioni competenti, indicazioni specifiche per la **gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di sanificazione dei locali delle imprese o uffici.**

Infatti, gli unici provvedimenti oggi adottati riguardano:

1) la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, che interviene sulla gestione delle strutture sanitarie, fornendo alcune indicazioni in merito alla pulizia anche di ambienti non sanitari (uffici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari) dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19. In questi casi, i DPI monouso ed altri rifiuti derivanti nell'ambito dell'attività di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati in considerazione del soggiorno di persone affette da Coronavirus **devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie.**

2) L'Istituto Superiore di Sanità ha poi fornito *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2"*, con la quale precisa che:

"Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore".

3) Sul tema è intervenuto anche l'ISPRA, col documento *"Prime indicazioni operative per la gestione dei rifiuti – COVID19"*, che fornisce alcune indicazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato dall'ISS relative alle modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, comprendenti guanti, fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso e mascherine, individuati con il codice CER 20 03 01.

Pertanto si possono solo desumere, dal combinato disposto dei suddetti provvedimenti, alcune **indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti da attività di pulizia e sanificazione dei locali aziendali e dei DPI utilizzati in azienda per la protezione dal contagio COVID19.**

In particolare:

- nel caso si tratti di **operazioni di sanificazione di locali aziendali a seguito di un caso di contagio**, si ritiene che si debbano applicare le indicazioni del Ministero della salute e gestire i relativi rifiuti come **rifiuti a rischio infettivo** (CER 18.01.03*). **Essendo classificati come pericolosi, tali rifiuti non sono assimilabili agli urbani e pertanto andranno gestiti come rifiuti speciali pericolosi.**

- laddove si tratti di un'attività di **pulizia/sanificazione di locali aziendali dove non vi siano casi confermati di contagio**, si ritiene che i rifiuti possano essere gestiti con le regole ordinarie (rifiuti speciali o rifiuti assimilati agli urbani a seconda della tipologia di rifiuto e di quanto disciplinato dal Comune di riferimento), adottando le cautele segnalate nel documento dell'ISS sopra indicato.





È evidente però che **tali indicazioni vanno verificate in funzione di eventuali diverse indicazioni fornite sul territorio** (ASL, ordinanze regionali etc.)

Nel caso in cui si tratti di **rifiuti speciali**, si ritiene che per tali rifiuti (inclusi i DPI quali mascherine e guanti monouso), si possa utilizzare il codice a specchio 150202 o 150203.

È utile da ultimo ricordare che, di norma, **le imprese di pulizia sono responsabili dei soli rifiuti strettamente connessi all'attività di pulizia stessa; negli altri casi, si tratta di rifiuti speciali prodotti dall'azienda nella quale si effettua l'attività di pulizia ed il loro corretto smaltimento, pertanto, spetta all'azienda che li ha prodotti.**

Roma, 01/04/2020

